



COMUNE DI REGGIOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI

R.P. n. 225

Approvato con deliberazione consiliare n.52 del 24/03/2005

Ripubblicato all'Albo Pretorio
per ulteriori 15 gg.

dal 18.5.05 al 2.6.05

REGGIOLO, 17.6.05



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Elisabetta Fantini)

Elisabetta Fantini



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Allegato a) alla delibera

Di Consiglio Comunale n 52 del 24.03.2005

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N° 52 DEL 24.3.2005
DELLA G. C. E COMPOSTA DA N° 4 FACCIATE



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Fernando Rovani)

COMUNE DI REGGIOLO

**REGOLAMENTO
DEL
COMITATO GEMELLAGGI**



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Art. 1

E' stato istituito nel Comune di Reggioio il Comitato Gemellaggi col compito di:

- programmare organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosso dal Comune di Reggioio con Enti Territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 l'Amministrazione Comunale di Reggioio si impegna ad erogare ogni anno al Comitato di Gemellaggio un contributo economico complessivo che verrà concordato tra le parti

Il suddetto stanziamento, sarà erogato al Comitato Gemellaggi previa deliberazione della Giunta Municipale.

Detto contributo verrà erogato indipendentemente dai trasferimenti e contributi appositamente stanziati a favore del progetto di gemellaggio da parte della Comunità Economica Europea. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato dovrà rendicontare alla Giunta con apposita relazione da inviare alla Giunta Comunale le spese sostenute per il programma attivato. Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di altri Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione Comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e (se esistente) con la sua Federazione Regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza fra i popoli.

Art. 4

Del Comitato potranno far parte rappresentanti dell'Amministrazione civica tra cui il Delegato del Sindaco per i gemellaggi e i portavoce dei gruppi consiliari, rappresentanti delle categorie economiche, dei sindacati, della scuola, di istituzioni culturali e sportive, di altre



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

associazioni ed organismi giovanili, della stampa e TV locali, dell'Ente Fiera e della Pro-Loce (se esistenti), del Movimento Federalista Europeo (MFE) e dell'Associazione Europea degli insegnanti (AEDE).

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio Comunale che parimenti ne delibera integrazioni e surrogazioni.

Art. 5

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta Esecutiva composta da:

- il Presidente che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere

Art. 6

I componenti del Comitato di Gemellaggio restano in carica per il periodo corrispondente al mandato di legislatura. Possono essere rieletti per il periodo corrispondente ad un ulteriore mandato di legislatura.

La decadenza di uno o più componenti del Comitato e della Giunta Esecutiva avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di 3 consecutive)
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) per la richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 7

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'articolo 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Art. 8

L'assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 9

La Giunta esecutiva, di cui all'art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente i tre componenti. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno tre componenti.

Art. 10



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni di urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente locale, addetto all'ufficio gemellaggi, con funzioni di segretario del Comitato Stesso.

Art. 12

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del comitato stesso.